

MOD 36

Regolamento Contrattuale per le Verifiche Periodiche e Straordinarie di Elevatori ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.

(MOD 04)

Stato delle Revisioni

Rev.	Data	Motivo	Aggiornamento RQ	Approvazione PCG
00	27-04-2013	Definizione		
01	07-01-2014	Modifica parr. 12 e 13		
02	14-03-2014	Modifica parr. 7 e 8		
03	19-04-2016	Aggiornamento direttiva 2014/33/UE		
04	01-12-2017	Aggiornamento DPR 23/2017		
05	27-02-2018	Modifica parr. 8 e 16		
06	20-09-2018	Modifica par. 4 punto e.		
07	05-12-2018	Aggiunta par. 4 punto f.		
08	30/09/2019	Modifica par. 8		
09	31/12/2020	Modificati il titolo e i parr. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 11.0, 12.0, 13.0. Inseriti i sottoparr. 7.3 e 7.4. Aggiornata ragione sociale e sostituito PCA con PCG	Ballandi G.	Ballandi A.

Il presente documento è di proprietà di EUROCERT SpA
Non è consentita la riproduzione, né totale né parziale

Indice

1.0 Premessa	3
2.0 Scopo e Campo di Applicazione	3
3.0 Documenti di Riferimento	3
4.0 Termini e Definizioni	4
5.0 Affidamento Incarico per la Verifica	5
6.0 Obblighi del Cliente	6
7.0 Attività di Verifica	6
7.1 Verifica Periodica (art. 13 DPR 162/99 s.m.i.)	7
7.2 Verifica Straordinaria (art. 12.2.bis e art. 14 DPR 162/99 s.m.i.)	7
7.3 Verifica Straordinaria per la validazione del libretto “ricostruito”	8
7.4 Mancata Verifica	9
8.0 Processo decisionale ed emissione del Verbale di Verifica	9
9.0 RegISTRAZIONI	10
10.0 Riservatezza delle Informazioni	10
11.0 Privacy	10
12.0 Reclami	10
13.0 Ricorsi	11
14.0 Contenziosi	11
15.0 Tutela del Rischio Professionale	11
16.0 Uso dei marchi	11
17.0 Tariffario	11
18.0 Fatturazione e Pagamento	11
19.0 Aggiornamento del Regolamento	12
20.0 Clausola Risolutiva Espressa	12
21.0 Foro Competente	12

1.0 Premessa

EUROCERT SpA (nel seguito indicata con EUROCERT) è Organismo di Certificazione notificato alla Comunità Europea e identificato col n. 0861.

EUROCERT opera nel campo della certificazione dei prodotti definito dalla Direttiva Ascensori 2014/33/UE e rilascia il Certificato di valutazione della conformità o di esame finale per la Certificazione CE, che garantisce il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per i prodotti esaminati.

EUROCERT opera nel campo delle verifiche di ascensori e montacarichi, come definite negli artt. 13 e 14 del DPR 30 aprile 1999 n. 162, modificato dal DPR 5 ottobre 2010 n. 214 e dal DPR 10 gennaio 2017 n. 23.

EUROCERT è strutturata in Direzioni (Qualità – Commerciale – Tecnica – Organizzativa) che riportano al Consiglio di Gestione, il cui Presidente è il Legale Rappresentante della Società.

La presenza di realtà locali facilita il contatto con il Cliente e rende più flessibile l'operatività sul territorio, pur detenendo gli organi di sede ogni responsabilità e direttiva riguardante gli impegni con i Clienti e con le autorità preposte al controllo dell'operato EUROCERT.

2.0 Scopo e Campo di Applicazione

Il presente regolamento elaborato da EUROCERT stabilisce le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi privati legittimamente messi in esercizio e soggetti alle disposizioni al Capo II del del DPR 162/99 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente documento si generano i seguenti impegni:

- a) EUROCERT svolge con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità e integrità professionale la valutazione della conformità dell'impianto alle norme tecniche applicabili, alle leggi di riferimento ed a valutare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
- b) il Cliente si conforma alle prescrizioni di seguito indicate;
- c) EUROCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte a seguito dell'incarico.

3.0 Documenti di Riferimento

Per le attività di certificazione e di verifica relativa agli elevatori secondo il presente regolamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- DPR n. 162 del 30/04/1999 - Capo II-: Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- DPR n. 214 del 05/10/2010: Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- DPR n. 23 del 10 gennaio 2017: Regolamento concernente modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065: Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;**
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;
- Regolamenti ACCREDIA;
- Guide IAF/EA applicabili;

4.0 Termini e Definizioni

Committente/Cliente - il Proprietario o il suo Legale Rappresentante che commissiona l'incarico ad EUROCERT.

Verifica Periodica - verifica ispettiva eseguita con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Verifica Straordinaria - verifica ispettiva condotta a cadenza anticipata rispetto alla verifica periodica biennale che si rende necessaria per uno dei seguenti motivi:

- a) verifica eseguita a seguito di periodica con esito negativo, finalizzata ad accertare che le cause che hanno determinato l'esito negativo siano state rimosse (art.14.1 DPR 162/99 e s.m.i.);
- b) verifica eseguita a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio (art.14.2 DPR 162/99 e s.m.i.);
- c) verifica eseguita a seguito di modifiche apportate all'impianto (art.14.3 DPR 162/99 e s.m.i.), relativamente a componenti principali da cui dipende la sicurezza dell'impianto, in conformità all'art. 2 comma 1 lettera cc) del DPR 162/99 e s.m.i., quali ad esempio:
 - a. cambiamenti:
 - o della velocità nominale;
 - o della portata;
 - o della massa della cabina;
 - o della corsa;
 - b. cambiamenti o sostituzioni:
 - o del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con un altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);
 - o della manovra;
 - o delle guide o del tipo di guida;
 - o del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);
 - o della macchina o della puleggia di frizione o della centralina;
 - o del limitatore di velocità;
 - o dei dispositivi di protezione contro l'eccesso di velocità della cabina in salita;
 - o degli ammortizzatori;
 - o del paracadute;
 - o del dispositivo a morsa,
 - o del dispositivo a tacchetti,
 - o del gruppo cilindro-pistone,
 - o della valvola di sovrappressione,
 - o della valvola di blocco,
 - o della valvola limitatrice di flusso,
 - o del dispositivo meccanico per impedire il movimento della cabina,
 - o del dispositivo meccanico per arrestare la cabina,
 - o della piattaforma per l'area di lavoro,
 - o del dispositivo meccanico per bloccare la cabina o degli arresti mobili
 - o dei dispositivi per manovra di emergenza e prove,
 - o la protezione contro il movimento incontrollato della cabina
- d) verifica eseguita a seguito di richiesta motivata del cliente;
- e) verifica di attivazione dell'impianto eseguita per omessa comunicazione di messa in esercizio, di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 162/99 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto o per la mancata o tardiva comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 19 del DPR 162/99 e s.m.i., come specificato dalla circolare MiSE n. 0069816 del 24/04/2013 per impianto provvisto di regolare collaudo in conformità alle norme tecniche di riferimento preesistenti l'entrata in vigore del DPR 162/99 e s.m.i.
- f) verifica Straordinaria per la validazione del libretto "ricostruito" – verifica ispettiva condotta su un impianto ascensore legittimamente messo in servizio (collaudato con esito positivo dall'ENPI o dall'ISPEL o

dall'USL o in base all'articolo 19 del DPR 162/99 e s.m.i. o legalmente sottoposto alla procedura di certificazione di un Organismo Notificato con conseguente emissione di dichiarazione di conformità CE/UE dell'installatore), di cui sia stato smarrito il libretto originale e non sia disponibile il duplicato, per il quale il proprietario o il suo Legale Rappresentante ha incaricato la ditta di manutenzione della ricostruzione della documentazione tecnica e del libretto.

Verbale di Verifica - documento di sintesi dell'attività di verifica.

Verificatore - ingegnere dotato di specifica professionalità, esperienza e conoscenza normativa abilitato da EUROCERT all'attività di verifica che opera sulla base di check-list approvate e definite per ogni tipologia di impianto.

Non conformità - rilievo che evidenzia il mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle direttive o dalla norma di riferimento o una situazione che generi un dubbio rilevante circa il mantenimento della sicurezza di esercizio durante il funzionamento dell'impianto. La presenza di una non conformità comporta un esito negativo della verifica ed il fermo impianto.

Riesame – attività di valutazione dei risultati e delle informazioni riportate sul verbale di verifica

Validatore – Responsabile Tecnico EUROCERT o suo incaricato, dotato di specifica professionalità, esperienza e conoscenza normativa, a svolgere l'attività di riesame del verbale di verifica. Il validatore è sempre persona diversa da chi esegue l'ispezione.

5.0 Affidamento Incarico per la Verifica

Il Proprietario dell'ascensore o del montacarichi o il suo Legale Rappresentante, invia a EUROCERT l'incarico debitamente sottoscritto, con apposizione di firma ed eventuale timbro, utilizzando l'apposito modello predisposto da EUROCERT od analogo documento di propria emissione. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, richiamato nel Contratto e che ne costituisce parte integrante, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da EUROCERT nel Contratto stesso.

L'incarico per le verifiche periodiche si intende sempre rinnovabile con tacito rinnovo, salvo disdetta; i tempi di validità dell'incarico e di disdetta sono concordati fra le parti e specificatamente riportati nel modello d'ordine.

L'incarico per le verifiche straordinarie si intende per una unica prestazione.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, il Cliente deve fornire tutte le necessarie informazioni per consentire a EUROCERT l'organizzazione della verifica.

Le informazioni indispensabili sono quelle riportate sui modelli EUROCERT ed in particolare:

- a) dati relativi al Cliente;
- b) dati relativi all'impianto da verificare;
- c) dati relativi al manutentore dell'impianto;
- d) tipologia di verifica;
- e) data scadenza entro la quale eseguire la verifica;
- f) dati per la fatturazione.

EUROCERT formalizza l'accettazione concordando gli aspetti economici ed organizzativi con il Committente.

EUROCERT si ritiene impegnato nei confronti del cliente solo a seguito di riesame positivo del Contratto con l'invio della lettera di accettazione del contratto via e-mail o via posta (laddove non fosse possibile l'invio e-mail)

Il Riesame del contratto avviene entro e non oltre 30 gg dalla data di ricezione del contratto sottoscritto.

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base, pianifica l'attività di effettuazione della verifica, in base alla scadenza del precedente verbale o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua il verificatore competente per tipologia di impianto e per zona geografica a cui affidare l'esecuzione dell'ispezione. I criteri di attribuzione degli incarichi sono definiti e rivisti periodicamente da Sede in funzione della disponibilità di tecnici verificatori sul territorio. Ogni tecnico verificatore opera sulla base di uno

scadenario dove sono riportati i dati significativi degli impianti da verificare, delle figure di riferimento e la tempistica per la verifica.

La tempistica garantita da EUROCERT sarà nel rispetto della scadenza periodica o straordinaria indicata sul contratto, con un minimo di 30 giorni dalla ricezione dell'incarico; casi particolari con scadenze più ravvicinate saranno possibili salvo approvazione specifica di EUROCERT.

6.0 Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto a:

- a) rispettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento; diversamente, in caso di mancata verifica ispettiva per inosservanza del cliente, EUROCERT è sollevata da qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi sul relativo impianto a seguito di guasti e/o anomalie di funzionamento ai sistemi oggetto di mancata verifica ispettiva.
- b) nel caso di verifica periodica, mettere per tempo a disposizione di EUROCERT tutta la documentazione tecnica ed amministrativa dell'impianto (libretto, manuali, verbali precedenti, disegni e schemi pertinenti), prima o al più tardi contestualmente alla verifica dell'impianto;
- c) nel caso di verifica straordinaria, mettere a disposizione di EUROCERT tutta la documentazione tecnica ed amministrativa dell'impianto (libretto, manuali, verbali precedenti, disegni e schemi pertinenti), oltre alla documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle modifiche apportate all'impianto, prima o al più tardi contestualmente alla verifica dell'impianto;
- d) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del verificatore incaricato da EUROCERT;
- e) garantire ad EUROCERT il libero accesso agli impianti oggetto di verifica ed il supporto del personale eventualmente incaricato dal Cliente per presenziare alla verifica;
- f) garantire la presenza di personale qualificato della ditta incaricata della manutenzione dell'impianto, che deve prestare assistenza al Verificatore di EUROCERT per lo svolgimento delle attività di verifica sull'impianto elevatore;
- g) garantire che alcun documento relativo all'impianto, né alcuna parte di esso, siano usati in modo ambiguo e/o ingannevole;
- h) informare EUROCERT relativamente a qualsiasi rischio presente nell'ambiente in cui i tecnici sono destinati ad operare;
- i) provvedere, durante l'attività di EUROCERT, ad adottare adeguate misure di sicurezza in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia;
- j) retribuire EUROCERT per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel presente regolamento;
- k) autorizzare l'accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell'espletamento delle loro attività di verifica dell'operato di EUROCERT quale Organismo di certificazione e ispezione. Tali controlli potranno avvenire solo con la contestuale presenza di personale EUROCERT e con preavviso di almeno tre giorni;
- l) da parte del Cliente resta acquisito il diritto di ricusazione del tecnico verificatore nominato da EUROCERT, per motivi di conflitto di interesse o di altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e motivata entro tre giorni prima dell'esecuzione della verifica;
- m) il Cliente, una volta conseguito il verbale di verifica, ha facoltà di utilizzare tale documento ed ha il diritto di pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti del rapporto emesso.

7.0 Attività di Verifica

I controlli effettuati da EUROCERT per la conduzione della Verifica Periodica e della Verifica Straordinaria, già definite nel paragrafo "Termini e definizioni", così come la loro frequenza, sono stabiliti sulla base di quanto definito dalle norme e leggi pertinenti ed in subordine da quanto eventualmente precisato dalle comunicazioni ministeriali, dalle delibere del coordinamento degli Organismi Notificati e dall'Associazione di appartenenza.

Per la loro conduzione EUROCERT si affida a personale abilitato (rif.: Direttiva MAP 19/12/2002 e Direttiva Mi.S.E. 13/12/2017) che opera sulla base di check-list approvate e definite per ogni tipologia di impianto.

7.1 Verifica Periodica (art. 13 DPR 162/99 s.m.i.)

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base attribuendone la responsabilità operativa al tecnico competente per tipologia e per zona geografica.

I criteri di attribuzione sono definiti e rivisti periodicamente da Sede in funzione della disponibilità di tecnici verificatori sul territorio (è disponibile una tabella stampata e periodicamente aggiornata dei criteri utilizzati).

Ogni tecnico verifikatore opera sulla base di uno scadenario in cui sono riportati i dati significativi degli impianti da verificare, delle figure di riferimento e la data entro cui eseguire la verifica.

Il Verifikatore a cui è affidato l'incarico dalla Direzione Tecnica provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, a schedulare la verifica accordandosi con il manutentore indicato dal Cliente.

Il Committente, informato via mail della pianificazione della verifica, deve garantire l'accessibilità all'impianto al personale incaricato da EUROCERT per l'espletamento delle verifiche e dovrà prestare ad essi la necessaria cooperazione.

Non è normalmente prevista la contestuale presenza del Cliente (o sua persona delegata), a meno di esplicita richiesta dello stesso.

Le operazioni necessarie per la verifica sono svolte dal manutentore dell'impianto su indicazione del tecnico EUROCERT. Le misurazioni eventualmente necessarie sono effettuate con la strumentazione in carico al tecnico EUROCERT.

Nel caso in cui, nel corso della Verifica Periodica, dovessero riscontrarsi modifiche all'impianto, non registrate in precedenza, tali da richiedere la verifica straordinaria per la sua rimessa in esercizio (art.14 comma 3 del DPR162/99 e s.m.i.), il tecnico provvederà:

- a svolgere contestualmente anche la Verifica Straordinaria, qualora fosse messa a disposizione la relativa documentazione e quanto necessario per le prove straordinarie (es. prove di carico). Questa prestazione, non essendo prevista nella verifica periodica base, verrà fatturata in aggiunta. Data la contestualità delle verifiche, periodica e straordinaria, la data di scadenza della successiva verifica periodica non subirà variazioni;
- a emettere un verbale di verifica periodica con esito negativo, qualora non fosse disponibile quanto sopra indicato.

7.2 Verifica Straordinaria (art. 12.2.bis e art. 14 DPR 162/99 s.m.i.)

La Verifica Straordinaria si rende necessaria nei termini definiti dalla legge (art.14 comma1/2/3 e 12 comma 2-bis del DPR 162/99 e s.m.i.) e non segue quindi una periodicità definita, ma si attiva su richiesta specifica del Proprietario dell'impianto o del suo Legale Rappresentante e si esaurisce con una singola prestazione.

In casi particolari, l'incarico può pervenire anche dalla ditta manutentrice dell'impianto ma deve essere evidente, tramite delega, l'intenzione del Proprietario dell'impianto di affidarsi ad EUROCERT.

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base attribuendone la responsabilità operativa al tecnico competente per tipologia e per zona geografica.

I criteri di attribuzione sono definiti e rivisti periodicamente da Sede in funzione della disponibilità di tecnici verificatori sul territorio (è disponibile una tabella stampata e periodicamente aggiornata dei criteri utilizzati).

EUROCERT si impegna all'esecuzione della verifica entro 10 gg. dalla ricezione dell'ordine, salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente, sempreché abbia ricevuto entro tale termine tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili all'esecuzione della verifica, in particolare la corretta e completa documentazione tecnica a supporto.

Il Verifikatore a cui è affidato l'incarico dalla Direzione Tecnica provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, a schedulare la verifica accordandosi con il manutentore indicato dal Cliente.

Il Committente, informato del giorno stabilito per la verifica, deve garantire l'accessibilità all'impianto al personale incaricato da EUROCERT per l'espletamento delle verifiche e dovrà prestare ad essi la necessaria cooperazione.

Il committente deve garantire la disponibilità della documentazione tecnica sin dall'invio dell'ordine o, al più tardi, se accettato da EUROCERT, il giorno stesso della verifica sul luogo dell'impianto.

Non è normalmente prevista la contestuale presenza del Cliente (o sua persona delegata), a meno di esplicita richiesta dello stesso.

Le operazioni necessarie per la verifica sono svolte dal manutentore dell'impianto su indicazione del tecnico EUROCERT. Le misurazioni eventualmente necessarie sono effettuate con la strumentazione in carico al tecnico EUROCERT.

L'Organismo e il suo verificatore non possono essere ritenuti responsabili di guasti o rotture di componenti facenti parte dell'impianto, derivanti dall'esecuzione di prove strumentali necessarie per la corretta esecuzione della Verifica Straordinaria.

La Verifica Straordinaria determina la nuova periodicità per l'esecuzione della successiva Verifica Periodica.

7.3 Verifica Straordinaria per la validazione del libretto "ricostruito"

La verifica ispettiva, si attiva su specifico conferimento d'incarico da parte del proprietario/legale rappresentante dell'impianto a EUROCERT, alla quale fornisce anche copia:

- del libretto ricostruito contenente la data di collaudo, al fine di determinare quali regole tecniche erano in vigore all'atto della progettazione e realizzazione dell'ascensore;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ditta di manutenzione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale è attestato che per l'elevatore in questione è stata redatta idonea documentazione tecnica e che tutti i componenti risultano essere a norma, alla luce delle regole tecniche vigenti all'atto della sua messa in servizio ed alle eventuali modifiche straordinarie che ha subito nel tempo;
- della documentazione, che dovrà contenere le indicazioni tecniche, i calcoli, gli schemi elettrici e idraulici; il tutto teso a confermare che quanto compone l'ascensore allo stato attuale permette di garantire il rispetto delle regole tecniche almeno vigenti all'atto della sua messa in servizio, alla luce di eventuali interventi straordinari dovuti a sostituzione di parti importanti.

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base attribuendone la responsabilità operativa al tecnico competente per tipologia e per zona geografica.

I criteri di attribuzione sono definiti e rivisti periodicamente da Sede in funzione della disponibilità di tecnici verificatori sul territorio (è disponibile una tabella stampata e periodicamente aggiornata dei criteri utilizzati).

EUROCERT si impegna all'esecuzione della verifica entro 10 gg. dall'ordine ricevuto, salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente, sempreché abbia ricevuto entro tale termine tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili all'esecuzione della verifica, in particolare la corretta e completa documentazione tecnica a supporto.

In casi particolari, l'incarico può pervenire anche dalla ditta manutentrice dell'impianto ma deve essere evidente, tramite delega, l'intenzione del Proprietario dell'impianto di affidarsi ad EUROCERT.

Il Verificatore a cui è affidato l'incarico dalla Direzione Tecnica provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, a schedare la verifica accordandosi con il manutentore indicato dal Cliente.

Il Committente, informato del giorno stabilito per la verifica, deve garantire l'accessibilità all'impianto al personale incaricato da EUROCERT per l'espletamento delle verifiche e dovrà prestare ad essi la necessaria cooperazione.

Il committente deve garantire la disponibilità della documentazione tecnica sin dall'invio dell'ordine.

Non è normalmente prevista la contestuale presenza del Cliente (o sua persona delegata), a meno di esplicita richiesta dello stesso.

Le operazioni necessarie a condurre l'ispezione atta a constatare la congruenza dell'impianto a quanto riportato nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta di manutenzione e nel libretto "ricostruito", sono svolte

dal manutentore dell'impianto su indicazione del tecnico EUROCERT. Le misurazioni eventualmente necessarie sono effettuate con la strumentazione in carico al tecnico EUROCERT.

La verifica si esaurisce con una singola prestazione.

L'Organismo e il suo verificatore non possono essere ritenuti responsabili di guasti o rotture di componenti facenti parte dell'impianto, derivanti dall'esecuzione di prove strumentali necessarie per la corretta esecuzione della Verifica Straordinaria.

Il verbale di verifica confermerà la validità del libretto ricostruito e subirà l'attività di Riesame da parte del Responsabile Tecnico.

Copia di detto documento sarà consegnato al proprietario/legale rappresentante unitamente alla fattura.

Tale verifica si esaurisce con una singola prestazione e non determina periodicità per l'esecuzione della successiva Verifica Periodica.

7.4 Mancata Verifica

Nel caso in cui il verificatore, una volta giunto presso l'ubicazione dell'impianto, non potesse eseguire l'attività di verifica già programmata per motivazioni non imputabili alla responsabilità di EUROCERT o tali da non permettere la formulazione di un esito o il prosieguo della stessa (quali, ad esempio: impianto fermo per un guasto o riparazioni, guasto avvenuto in corso di ispezione che non consente il completamento della verifica, immobile inaccessibile, mancata assistenza della ditta manutentrice, verifica eseguita da un altro ente o altre casistiche simili), al cliente sarà inviato un documento riportante le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l'attività ispettiva non è stata eseguita o completata.

8.0 Processo decisionale ed emissione del Verbale di Verifica

A seguito della verifica sull'impianto il tecnico Verificatore compila il verbale cartaceo, nel numero di copie necessarie oppure, in alternativa, inserisce i dati su un tablet equipaggiato con l'applicativo Certmobile, con successiva generazione del verbale elettronico, e definisce l'esito dell'ispezione.

Le copie del verbale cartaceo, indipendentemente dall'esito della verifica, vengono trasmesse alla sede EUROCERT.

I verbali elettronici, una volta emessi, sono subito disponibili sul data base di EUROCERT.

Al ricevimento dei verbali cartacei, o al momento della disponibilità dei verbali elettronici sul data base, la Direzione Tecnica di EUROCERT provvede all'attività di Riesame degli stessi, al fine della loro approvazione.

Il validatore inserisce la data e appone la propria firma autografa sulla copia cartacea destinata all'OdC o la propria firma digitale sul file elettronico disponibile sul data base.

In caso di Verbale di Verifica con esito negativo, il validatore provvede al Riesame dello stesso e alla sua trasmissione al Comune di competenza a mezzo raccomandata A/R con lettera protocollata e firmata dal DT o PCG o tramite PEC e per conoscenza al Cliente e alla ditta di manutenzione, entro e non oltre 5 giorni dalla sua data di emissione.

In caso di Verbale di Verifica con esito positivo, si provvederà al suo Riesame entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione.

In caso di necessarie precisazioni ai fini della validità del verbale, EUROCERT invierà alle parti interessate un documento integrativo o in sostituzione al verbale, con l'esito del Riesame riportante tali precisazioni.

In caso di verbale con esito positivo contenente rilievi o non conformità che avrebbero dovuto determinarne l'esito negativo già in sede di verifica, l'esito del verbale diventerà negativo in fase di Riesame e seguirà la procedura sopra descritta per l'invio della comunicazione alle autorità competenti.

Se in fase di validazione si riscontrasse un'errata e/o incompleta e/o non pertinente compilazione del verbale, non rimediabili e che non permettano di motivarne l'esito, il verbale non sarà ritenuto valido e di conseguenza annullato. Di tale decisione e che presto seguirà un nuovo verbale o nuova verifica, in funzione della necessità o meno di un nuovo sopralluogo (a carico di EUROCERT), saranno quindi informati il cliente e la ditta di manutenzione.

Se in fase di validazione si riscontrasse un'errata e/o incompleta e/o non pertinente compilazione del verbale, rimediabile e/o tale da non determinarne il cambio dell'esito oppure si rendessero necessarie delle precisazioni ai

fini della conferma della sua validità, il verbale conterrà le opportune correzioni, se necessario attraverso l'emissione di un documento integrativo o in sostituzione del verbale stesso, con l'esito del Riesame e tali correzioni saranno comunicate al cliente e al manutentore.

Se l'esito negativo del verbale fosse determinato esclusivamente da una carenza documentale, quale ad esempio la mancata evidenza della corretta messa in esercizio dell'impianto, al ricevimento di detta documentazione la Direzione Tecnica si riserva la facoltà di effettuare un Riesame Documentale che modifica l'esito del verbale o di incaricare il verificatore per un nuovo sopralluogo nel caso si rendesse necessario.

L'esito di un verbale è da intendersi definitivo solo a seguito del Riesame da parte della Direzione Tecnica EUROCERT.

Chi esegue il Riesame è sempre persona diversa da chi esegue l'ispezione.

La numerazione dei verbali avviene automaticamente in maniera progressiva e non ripetibile anche in caso di annullamento di un verbale. La numerazione di un verbale annullato non viene riassegnata.

9.0 RegISTRAZIONI

EUROCERT provvede a registrare ogni verifica effettuata nel proprio sistema informativo; i dati riportati sono messi a disposizione del Ministero competente, dell'Ente di accreditamento e di ogni soggetto che possa avere titolo per accedere alle informazioni ivi riportate.

EUROCERT mantiene archiviata la copia cartacea del verbale destinata all'Organismo - in caso di verbale elettronico l'archiviazione è automatica nel data base - e la conserva per un periodo di 15 anni.

10.0 Riservatezza delle Informazioni

Il Cliente è proprietario di tutta la documentazione eventualmente fornita ad EUROCERT per la verifica dell'elevatore.

EUROCERT si riserva di custodire e non restituire tutta la documentazione acquisita ed utilizzata per il processo di verifica.

Il personale EUROCERT non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è venuto in possesso; per scopi che non siano inerenti alla attività di verifica stessa.

EUROCERT non potrà trasferire a terzi tali dati senza consenso scritto del Cliente.

Si deroga a quanto sopra per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.

11.0 Privacy

I dati personali forniti dal Committente saranno trattati da EUROCERT in accordo al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

I dati sono raccolti da EUROCERT sia in formato cartaceo che digitale ed utilizzati per le attività previste dal presente regolamento.

Titolare della gestione dati è EUROCERT SpA - via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO).

12.0 Reclami

Il reclamo è una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta, dettagliata e circostanziata, relativamente a elementi o alla totalità del servizio ricevuto.

Per ogni reclamo ricevuto EUROCERT provvede alla:

- a) identificazione, presa in carico e registrazione su apposito file;
- b) comunicazione al Cliente della sua presa in carico;**
- c) individuazione della figura aziendale incaricata dell'esame del reclamo; il responsabile della gestione del reclamo sarà sempre persona/figura distinta da quella contro cui il reclamo è rivolto;
- d) analisi dettagliata di quanto esposto;
- e) determinazione del riscontro da dare a chi ha inoltrato il reclamo e definizione di eventuali azioni correttive e preventive per EUROCERT;
- f) archiviazione della documentazione.

Per ogni reclamo registrato EUROCERT si impegna a fornire risposta scritta alla fonte che lo ha generato entro 30 giorni dalla registrazione di ingresso.

13.0 Ricorsi

Il ricorso è la richiesta del Cliente per la riconsiderazione da parte di EUROCERT di una o più decisioni riguardanti l'esito dell'attività di verifica, valutazioni o di analisi condotte.

Il proponente il ricorso è identificato unicamente con il Committente (o un suo delegato).

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e dettagliata, al fine di consentire la puntuale identificazione delle motivazioni.

Il ricorso viene registrato in apposito file e gestito dal Responsabile Qualità, con il supporto diretto della Direzione aziendale EUROCERT.

EUROCERT provvede ad informare il Committente della presa in carico del ricorso e ad attivare le verifiche, secondo le proprie procedure, affidandone la responsabilità e l'esecuzione pratica a persone/figure estranee al processo verso il quale il ricorso è rivolto.

In funzione dell'entità del ricorso, EUROCERT potrà investire del problema il proprio Comitato di Garanzia.

EUROCERT darà riscontro conclusivo al proponente entro 30 giorni.

Le spese sostenute per l'esame del ricorso sono a carico del richiedente qualora il ricorso non sia stato accettato.

14.0 Contenziosi

È obiettivo primario di EUROCERT dirimere ogni possibile controversia sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative e/o consuetudini dello specifico campo di attività.

Qualora, a fronte di un reclamo o ricorso, permanga una insoddisfazione del Cliente e questi decidesse di adire alle vie legali, EUROCERT provvederà a trattare la controversia secondo i modi ed i tempi previsti dalle leggi vigenti nelle sedi opportune.

15.0 Tutela del Rischio Professionale

Per ogni responsabilità conseguente ai rischi del presente incarico, EUROCERT ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa un'idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.

16.0 Uso dei marchi

I verbali relativi alle verifiche degli impianti elevatori emessi da EUROCERT riporteranno il marchio di ACCREDIA, nel rispetto del Regolamento RG-09 per l'uso del marchio di tale Ente di accreditamento (regolamento disponibile sul sito www.accredia.it e che EUROCERT può fornire a richiesta).

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al logo di EUROCERT e in conformità alle regole previste dal Regolamento RG-09 di ACCREDIA, alla cui lettura si rimanda per una completa informazione.

Sia EUROCERT che i suoi Clienti hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del Regolamento RG-09 di ACCREDIA per l'uso del marchio.

17.0 Tariffario

Il prezzo del servizio offerto da EUROCERT è dedotto dall'apposito tariffario e confermato nel singolo modulo d'ordine, specifico per ogni servizio sottoscritto dal Cliente:

a) il prezzo della verifica periodica è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva.

Nel caso di verifica straordinaria contestuale alla verifica periodica, la prestazione, non essendo prevista nella verifica periodica base, verrà fatturata in aggiunta sulla base di quanto preventivato sul modello d'ordine.

b) il prezzo della verifica straordinaria è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva.

18.0 Fatturazione e Pagamento

EUROCERT provvederà alla fatturazione delle competenze contestualmente all'emissione del verbale.

I documenti citati sono spediti al Cliente presso la sede da lui indicata.

Il pagamento della relativa fattura deve essere onorato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.

19.0 Aggiornamento del Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento su iniziativa di EUROCERT o per richiesta dell'Ente di accreditamento.

Il presente regolamento è sempre reperibile online nella versione aggiornata.

Ogni aggiornamento ne comporta l'applicazione immediata ai nuovi contratti e l'applicazione differita al primo rinnovo per i contratti di verifica periodica in corso di validità.

In caso di aggiornamento viene inviata notifica a tutti i Clienti tramite e-mail con istruzione per reperire online la copia aggiornata.

20.0 Clausola Risolutiva Espressa

EUROCERT ha la facoltà di risolvere ogni contratto in caso di non osservanza da parte del Cliente di qualsivoglia obbligazione stabilita dal presente regolamento.

21.0 Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui ha sede EUROCERT SpA.